



## Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020

### Decreto del Consiglio federale del 6 gennaio 2021

Provvedimento	Commento	In vigore dal	Base legale e dettagli
Abrogazione delle deroghe cantonali concernenti l'apertura e gli orari di apertura delle strutture	La regola seguente non vige più: un Cantone può stabilire l'apertura di strutture della ristorazione, club e strutture per il tempo libero o estenderne gli orari di apertura se sono soddisfatte determinate condizioni epidemiologiche.	9.1.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020: abrogazione dell'art. 7 cpv. 2-6

### Decreto del Consiglio federale del 21 dicembre 2020

Provvedimento	Commento	In vigore dal	Base legale e dettagli
Regno Unito e Sudafrica: quarantena	Tutte le persone in provenienza da Regno Unito e Sudafrica entrate in Svizzera dopo il 14 dicembre 2020 devono mettersi in quarantena per dieci giorni e annunciarsi alle autorità cantonali.	21.12.2020	Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori: art. 3 cpv. 1 lett. d
Regno Unito e Sudafrica: divieto di entrata	Vige un divieto di entrata generalizzato per gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera dal Regno Unito o dal Sudafrica.	21.12.2020	Ordinanza 3 COVID-19: art. 4 cpv. 1 lett. b e c

### Decreto del Consiglio federale del 18 dicembre 2020

Provvedimento	Commento	In vigore dal	Base legale e dettagli
Ristoranti e bar chiusi	Le strutture della ristorazione sono chiuse. Possono rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche nonché le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restano consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna.	22.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 5a

Strutture culturali, ricreative e per il tempo libero chiuse	Le strutture culturali, ricreative e per il tempo libero sono chiuse. Ciò riguarda per esempio sale cinematografiche, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e archivi, case e sale da gioco, sale da concerto e teatri, nonché luoghi chiusi e aree esterne non liberamente accessibili di giardini botanici e zoo.	22.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 5d cpv. 1 lett. a
Strutture sportive e per il benessere chiuse	Le strutture sportive e per il benessere sono chiuse. Ciò riguarda per esempio centri sportivi e palestre, piste di pattinaggio e piscine. Sono esclusi: i comprensori sciistici (solo con autorizzazione cantonale) e altri impianti all'aperto, gli impianti per l'equitazione, gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell'albergo.	22.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 5d cpv. 1 lett. b
Allentamenti dei provvedimenti possibili in singoli Cantoni	I Cantoni che presentano un'evoluzione epidemiologica favorevole possono prevedere allentamenti e decidere, per esempio, di aprire i ristoranti e gli impianti sportivi. I criteri per poterlo fare sono, in particolare, il numero di riproduzione, che deve essere inferiore a 1, e l'incidenza su sette giorni, che deve essere inferiore alla media nazionale. Inoltre devono essere disponibili sufficienti capacità degli ospedali.	22.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché cpv. 3–6
Ulteriore riduzione del numero di persone nei negozi	Il numero di persone che si possono trattenere contemporaneamente nei negozi del settore non alimentare è ulteriormente ridotto.	22.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: allegato, n. 3.1 segg.
Estensione dell'impiego dei test rapidi	I test antigenici rapidi e altri test rapidi possono essere eseguiti anche su persone che non soddisfano i criteri dell'UFSP (persone asintomatiche). I test rapidi possono per esempio essere integrati nei piani di protezione di ospedali e case per anziani o sul posto di lavoro. I test rapidi devono essere sempre eseguiti da personale specialistico appositamente formato.	21.12.2020	Ordinanza 3 COVID-19: art. 24 segg.

Fortemente raccomandato: restate a casa	La popolazione è invitata a restare a casa. Le persone sono invitate a ridurre il più possibile i contatti sociali e a rinunciare a viaggi e spostamenti non strettamente necessari.	-	-
---	--	---	---

### Decreto del Consiglio federale dell'11 dicembre 2020

Provvedimento	Commento	In vigore dal	Base legale e dettagli
Orari di apertura ridotti per le strutture della ristorazione	Le strutture della ristorazione devono rimanere chiuse tra le 19.00 e le 06.00. Sono previste deroghe per le strutture degli alberghi (riservate agli ospiti dell'albergo), i negozi di cibi da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti come pure nei giorni festivi: il 24 dicembre e la notte di San Silvestro la chiusura è fissata alle 01.00.	12.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 5a cpv. 1 lett. b
Orari di apertura ridotti per le	Le strutture accessibili al pubblico devono rimanere chiuse tra le 19.00 e le 06.00,	12.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione

strutture accessibili al pubblico	la domenica e in determinati giorni festivi.		particolare: art. 5a <sup>bis</sup>
Divieto delle manifestazioni	Le manifestazioni pubbliche sono vietate. Sono eccettuati le celebrazioni religiose (fino a 50 persone), i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti, le assemblee degli organi legislativi e le manifestazioni politiche.	12.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 6
Numero limitato di persone per le attività del tempo libero	Le attività sportive e culturali amatoriali sono ammesse solo in gruppi fino a cinque persone. Le attività (escluse le competizioni) di bambini e adolescenti fino ai 16 anni restano autorizzate.	12.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 6e e 6f

### Decreto del Consiglio federale del 4 dicembre 2020

Provvedimento	Commento	In vigore dal	Base legale e dettagli
Prescrizioni per i comprensori sciistici e le località di sport invernali	I comprensori sciistici necessitano di un'autorizzazione del Cantone e devono presentare rigorosi piani di protezione. Su tutti i mezzi di trasporto chiusi, p. es. cabinovie e funivie, possono essere occupati solo due terzi dei posti. Su tutti gli impianti di risalita, comprese le sciovie e le seggiovie, vige l'obbligo della mascherina. Chi è in fila deve portare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza. Gli ospiti di strutture della ristorazione nei comprensori sciistici possono essere ammessi nei locali chiusi soltanto se è libero un tavolo. Le località di sport invernali grandi devono elaborare un piano di protezione, che disciplini in particolare i flussi di persone sul loro territorio.	9.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 5b e 5c
Altre limitazioni della capienza per le strutture	Prescrizioni per i piani di protezione: nelle strutture in cui più persone si muovono liberamente (p. es. negozi), deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 m <sup>2</sup> per persona. Nelle strutture piccole con una superficie fino a 30 m <sup>2</sup> , la superficie minima per persona deve essere di 4 m <sup>2</sup> .	9.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: allegato, n. 3
Canto in comune	Il canto in comune è vietato al di fuori della cerchia familiare e della scuola dell'obbligo, sia all'aperto sia nei locali chiusi.	9.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 6f cpv. 3
Altre regole per i ristoranti	I ristoranti devono registrare i dati di contatto di un ospite per ogni gruppo di ospiti o tavolo. Tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria. Inoltre la notte di San Silvestro la chiusura è posticipata alle 01.00.	9.12.2020	Ordinanza COVID-19 situazione particolare: art. 5a cpv. 1 lett. c <sup>ter</sup>

Raccomandazione incontri privati	Fortemente raccomandato: limitare gli incontri privati a due economie domestiche.	-	-
Raccomandazione lavoro da casa	Nuovamente raccomandato: lavorare da casa.	-	-